



COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Previo appello effettuato dal Segretario Comunale alle ore 18:06 risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. BIGLIA ing. MARCO - Sindaco	Sì
2. GARBEROGLIO VITTORIO - Consigliere	No
3. AMERIO CESARE - Consigliere	Sì
4. FACCIO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
5. BASSO MARTINA - Consigliere	No
6. POGGIO CRISTINA - Consigliere	Sì
7. BENOTTI CARLO - Consigliere	Sì
8. SERRA LORENZO - Consigliere	Sì
9. MASOERO PATRIZIA - Consigliere	Sì
10. SUCCIO PAOLO - Consigliere	Sì
11. COCITO MAURILIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale CHIRILLI NICOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È altresì presente il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Barbara Borio.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIGLIA ing. MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Agliano Terme, con propria Deliberazione n. 27 del 29/06/2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI per quanto concerne una copiosa serie di aspetti;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A";

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 775, l. 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43/L del 29 dicembre 2022 che prevede che " In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, risulta opportuno procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in luogo di procedere all'aggiornamento di quello esistente;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "A";

Sentito l'intervento del Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Barbara Borio;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria nonché il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. di abrogare il precedente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti", approvato con deliberazione n. 27 del 29/06/2021;
2. di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti", allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "A";
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ai fini dell'efficacia del suddetto Regolamento dal 1° gennaio 2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento unitamente al Regolamento allegato sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
BIGLIA ing. MARCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CHIRILLI NICOLA